



COMUNE DI SAN BELLINO
Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 29 dicembre 2020

CAPITOLO I

PRINCIPI E DEFINIZIONI

ART. 1 – PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il Comune di San Bellino, in conformità ai principi sanciti dagli artt. 9 e 32 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce l'importanza vitale che il verde riveste come componente fondamentale del paesaggio, nonché per i servizi ecosistemici che offre all'ambiente stesso e alla società, quali la tutela e la protezione della biodiversità, la regolazione del ciclo dell'acqua, del carbonio e dei macronutrienti del suolo, la filtrazione di acqua e aria, la formazione di suolo, il benessere psico-fisico derivante dalla fruizione ricreativo-turistica delle aree verdi. In particolare, il verde urbano svolge il fondamentale ruolo ecologico di mitigazione delle condizioni pedoclimatiche a livello locale, influenzando sugli eccessi termici nei mesi estivi, alla fissazione del carbonio atmosferico, alla capacità fonoassorbente delle chiome e alla capacità di controllare il flusso delle acque meteoriche.

2. Con il presente Regolamento il Comune di San Bellino intende disciplinare, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta progettazione, gestione e fruizione della vegetazione delle aree verdi in ambito pubblico e privato, secondo criteri tecnico-scientifici propri della selvicoltura urbana, dell'ecologia del paesaggio, al fine di valorizzare gli effetti sui servizi ecosistemici dovuti vegetazione in ambito urbano, di cui al comma 1.

3. La finalità del presente regolamento sono le seguenti:

- migliorare i servizi ecosistemici e la sostenibilità ambientale ed economica degli interventi di gestione del verde esistente, riconoscendone il valore ambientale, paesaggistico, sociale e estetico-culturale, come definito dalla L. 10/2013, sia della vegetazione in ambito urbano, sia di quella in aree rurali prevalentemente spontanea che caratterizza il paesaggio agrario;
- indicare le modalità di intervento sul verde più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire una maggior accessibilità ed un loro collegamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema del verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane;
- favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **Potatura**: intervento di contenimento della chioma eseguito nel rispetto dell'integrità strutturale e fisiologica dell'albero.
- b) **Potatura di rimonda**: taglio dei rami secchi, danneggiati o ammalorati, presenti nella chioma dell'albero.
- c) **Siepi di confine**: siepi delimitanti i confini di proprietà, generalmente costituite da specie sempreverdi, sia arbustive che arboree, idonee alla formazione di schermature e alla potatura frequente.
- d) **Area di rispetto dell'albero**: superficie individuata dalla proiezione a terra della chioma dell'albero.
- e) **Specie decidue**: albero/arbusto che perde le foglie nel periodo del riposo vegetativo.
- f) **Specie sempreverde**: albero/arbusto che non perde le foglie durante il periodo vegetativo.
- g) **Capitozzatura**: taglio del cimale, delle branche principali e/o dei rami grossi di un albero.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, che detta disposizioni per la tutela e manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato, si applica sia alle aree verdi di proprietà del Comune, comprese le alberature stradali, i parchi, gli orti urbani, sia alle aree private presenti nel territorio comunale.

2. Sono escluse le formazioni di origine artificiale ad uso agronomico o di agro-forestazione, gli impianti di arboricoltura da legno, gli impianti di arboricoltura da frutto, le tartufaie di origine artificiale, le reti ecologiche, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree escluse dalla definizione di bosco secondo l'art. 5 del D.Lgs. 34/2018.

3. L'Amministrazione Comunale, mediante il competente Servizio, fornisce, a titolo gratuito, a chiunque lo richieda, indicazioni utili alla gestione del verde privato.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ART. 4 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sul verde pubblico, nonché le potature e gli abbattimenti di alberature effettuati dall'Amministrazione comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento.
2. Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico da parte dei servizi competenti, si intendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali: interventi di sistemazione o rimozione di alberi che possono creare pericolo per la pubblica incolumità, lo sfalcio delle aree destinate a prato, l'eliminazione di piante infestanti e l'uso di mezzi agricoli o speciali e quant'altro necessario che non contrasti con i principi del presente regolamento.

ART. 5 – ABBATTIMENTI

1. Gli alberi abbattuti su suolo pubblico devono essere sostituiti, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee.
2. Salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

ART. 6 – POTATURE

1. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, necessita esclusivamente di potature di rimonda, limitatamente alla rimozione delle parti di chioma secchie, lesionate o alterate. Una potatura mal eseguita comporta stravolgimenti del portamento, che nei casi più severi ne compromette il ciclo biologico, la stabilità meccanica e può favorire l'insediamento di organismi patogeni. La potatura, inoltre influisce sulle condizioni energetiche proprie dell'albero, quindi è un intervento che riveste di norma carattere di straordinarietà, da eseguirsi limitando il più possibile la dimensione delle ferite.
2. Gli interventi dovranno essere preferibilmente effettuati:
 - per le specie decidue nel periodo autunno/invernale (novembre-aprile);
 - per le specie sempreverdi nei periodi di riposo vegetativo (dicembre-febbraio e luglio-agosto).
3. Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di rispetto dell'albero superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.
4. La capitozzatura è da evitarsi il più possibile, poiché i tessuti scoperti sono soggetti a maggior rischio di attacchi di patogeni o eccessivo riscaldamento dei vasi, l'albero può essere soggetto a rotture, le gemme che vengono attivate successivamente al taglio danno origine a nuovi rami disordinati, che richiedono maggiore manutenzione nel tempo.

ART. 7 – DANNEGGIAMENTI

1. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e che quindi esponano le stesse a rischio di cedimento strutturale e/o all'insorgenza di patologie o alterino in modo permanente le loro potenzialità funzionali.
2. È vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza, salvo casi di pubblica sicurezza.
3. È vietato impermeabilizzare attraverso la posa di pavimentazione non drenante l'area di pertinenza delle alberature.
4. È vietato affiggere sulle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, cartelli, manifesti e simili.

ART. 8 – DIFESA FITOSANITARIA

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti (animali, vegetali, funghi, batteri, virus) che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato, nelle modalità previste dalla normativa vigente o dal Servizio Fitosanitario Regionale.

2. In particolare è obbligatoria la lotta contro:

- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*), D.M. 30 ottobre 2007;
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*), D.M. 29 febbraio 2012;
- Colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), D.M. 10 settembre 1999.

3. Ai metodi chimici devono essere preferiti mezzi di lotta integrata agli organismi nocivi per ridurre l'impatto ambientale, in particolare sugli insetti impollinatori, limitando l'uso di prodotti fitosanitari di origine chimica e il numero di trattamenti, favorendo quindi pratiche di difesa a basso impatto per l'ambiente e per la salute umana.

ART. 9 – AREE ASSEGNATE AI CITTADINI

1. Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati (come previsto anche dallo Statuto Comunale) alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche, in forma di volontariato, la manutenzione di piccole aree di verde pubblico e la gestione di servizi ad esse collegati.

ART. 10 – CRITERI MINIMI DI PROGETTAZIONE

1. I nuovi impianti dovranno favorire soluzioni che incrementano la biodiversità in termini di ricchezza di specie e di relazioni trofiche ed energetiche, con utilizzo prevalente di specie adatte alle condizioni climatiche locali. Tra i fattori da considerare per la scelta delle specie vi sono: portamento, area della chioma a maturità, eventuale produzione di frutti, capacità pollonifera, tendenza a sviluppare radici superficiali, fertilità dei suoli e il contenuto in sostanza organica, tossicità o allergenicità di piante o parti di esse.

2. Le realizzazioni di nuovi spazi verdi dovranno integrarsi nell'insieme del verde urbano presente in termini di qualità estetica e funzionale attraverso la scelta di corrette specie vegetali e idonea collocazione spaziale, soluzioni a bassa esigenza gestionale, riduzione dei consumi energetici e idrici, uso di materiali ecocompatibili e materiali riciclati e/o biodegradabili.

CAPITOLO III

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

ART. 11 – DOVERI DEI PRIVATI

1. Si impone ai proprietari, ai possessori, agli usufruttuari, ai conduttori ed ai detentori a qualunque titolo di terreni o fondi rustici o parti di essi, nonché di pertinenze o corti a servizio di edifici, di renderli puliti e sgombri da materiali, rifiuti o quant'altro possa pregiudicare la salubrità e la sicurezza dei luoghi e delle proprietà contermini.

2. Si impone altresì lo sfalcio di erbe ed arbusti e la pulizia dei suddetti luoghi da ogni sorta di seccume vegetale che possa ingenerare danno alla salute pubblica e privata nonché pericolo di incendi. L'abbruciamento dei residui vegetali è comunque sempre vietato in tutto il territorio comunale all'interno del perimetro dei centri abitati e nel periodo dall'1 aprile al 30 settembre, di ogni anno, fuori dai centri abitati.

3. Qualora i terreni di cui sopra siano frontisti con il suolo pubblico o la pubblica via è fatto obbligo di recintarli adeguatamente onde evitare lo scarico abusivo ed incontrollato di materiali, nonché la risagomatura delle siepi, delle alberature e simili che pregiudichino la pulizia, il decoro e la viabilità dei luoghi.

4. I proprietari di aree verdi sono tenuti a provvedere, in maniera costante e continuativa, ai necessari interventi di pulizia del verde privato che risulti in stato di cattiva manutenzione o abbandono (con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni) effettuando quanto segue:

- taglio della vegetazione incolta e sfalcio di erbe infestanti, avendo cura di mantenere costantemente un'altezza contenuta del manto erboso (max 30 cm);
- taglio di arbusti e alberi cresciuti impropriamente nei terreni incolti;
- taglio di rami che si protendono su suolo pubblico o privato;
- tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere le strade.

5. E' vietato incendiare le sponde di fossi, scoli, canali o argini dei fiumi, allo scopo di eliminarne l'erba. Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua in fregio alle strade è fatto obbligo ai frontisti di provvedere alle opere strettamente necessarie per mantenere la funzionalità idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque.

ART. 12 – SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni dettate dal presente Regolamento rappresentano illeciti amministrativi e ad essi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, da 25,00 euro a 500,00 euro, a seconda della gravità dell'infrazione.

2. Gli interventi di pulizia a carico degli inadempienti dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre i 15 giorni dalla notifica del verbale di contestazione da parte degli organi predisposti al controllo con avvertenza che, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale, sarà facoltà del Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, provvedere d'ufficio addebitando tutte le spese sostenute, ai soggetti obbligati.

ART. 13 – VIGILANZA E ACCERTAMENTI

1. Della vigilanza e dell'accertamento delle violazioni alle norme contemplate dal Regolamento, sono incaricati, nell'ambito delle rispettive mansioni, il Servizio comunale di Polizia Locale, gli appartenenti alle Forze di Polizia, nonché i funzionari preposti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Con l'approvazione del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni comunali previste dai precedenti regolamenti in materia.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa statale e regionale.